



*L'analisi delle sentenze
giudiziarie delle vittime dei
crimini d'odio a sfondo
razziale*



Che cos'è un crimine d'odio a sfondo razziale?

I crimini d'odio sono reati contro persone o proprietà prese di mira a causa della loro reale o presunta associazione con un gruppo definito da una caratteristica protetta come l'origine etnica, la religione, l'orientamento sessuale o l'identità di genere.

E' il movente discriminatorio che distingue i crimini d'odio da altri atti criminali motivo per il quale è fondamentale che l'indagine miri a chiarire le circostanze che hanno portato a perpetrare tale reato.



Hate speech

Un crimine d'odio non è mai un atto isolato ma è innescato e alimentato dall'incitamento all'odio, ossia da discorsi che esprimono disprezzo, odio, pregiudizio etc. (hate speech). Tali discorsi si producono nei più svariati contesti comunicativi, dalle conversazioni pubbliche o private, ai dibattiti politici che nei mass media e nei social network trovano il principale mezzo di diffusione.



La comunicazione motivata da odio razziale

Una particolare espressione può essere offensiva o meno a seconda del contesto e del modo in cui viene pronunciata. Il giudice deve stabilire l'identità dell'azione compiuta (minaccia, offesa, insulti, discriminazioni) attraverso la ricostruzione del senso (significato) di quelle parole e la ricostruzione di quel significato è fatta attraverso la ricostruzione del loro contesto d'uso.

L'uso di un linguaggio volgare, spesso osceno, e l'uso di insulti può essere comune nella comunicazione sociale di tutti i giorni, ma ciò non esclude la possibilità di chiedere il risarcimento per le lesioni subite perché il nostro sistema giuridico non tollera attacchi sulla reputazione delle persone che hanno il diritto di non vedere danneggiata la loro dignità personale e professionale o la loro immagine sociale.



Come analizzare una sentenza giudiziaria

Nello studio dei casi di offesa razziale e di pregiudizio o discriminazione, la pratica giurisprudenziale si trova a fronteggiare due problematiche:

- l'indessicalità: il fatto che le parole e le espressioni linguistiche assumono il loro significato solo nel contesto del loro uso è una caratteristica costitutiva del linguaggio e del suo impiego nella vita quotidiana. Non esistono espressioni che possono essere considerate offensive a sfondo razziale o etnico in modo decontestualizzato ma ciò dipende sempre dal contesto
- nei casi di pestaggi, stupri e altri atti di cattiva condotta: il giudice dovrà stabilire e riconoscere se le vittime sono state individuate a causa della loro appartenenza ad un gruppo (in altre parole, perché erano africani, cinesi, albanesi, zingari, di colore etc.) o se in tali vicende la loro classificazione nazionale, etnico-razziale, non aveva importanza.



Le sentenze oggetto di esame nel progetto RADAR

- **Sentenza numero 1: Kyenge torni nella giungla**

L'imputato Paolo Serafini è stato condannato dal Tribunale penale di Trento, con sentenza pronunciata il 15 maggio 2014, per il reato di diffamazione aggravato dalle finalità di odio razziale di cui all'art. 3 della legge n. 205/2003, per avere pubblicato sul proprio profilo *Facebook* un commento gravemente lesivo della reputazione dell'allora ministra dell'integrazione Cecile Kyenge.

In particolare il Collegio ha ritenuto che la frase rivolta alla ex Ministra “*se ne torni nella giungla dalla quale è uscita*” pubblicata su FB da Serafini integri gli estremi dell'aggravante contestata perché idonea a coinvolgere un giudizio di disvalore sulla razza della vittima.



Valutazioni

1) La frase incriminata esplicita bene l'intenzione di associare la ministra di colore ad un animale scappato dalla giungla e non la si può interpretare come una libera manifestazione di pensiero, perché le parole utilizzate dall'imputato contenevano un esplicito intento offensivo e denigratorio della sua dignità di persona.

2) Nemmeno il diritto di critica politica può essere invocato dalla difesa in quanto, la ministra, non veniva accusata di aver operato delle scelte politiche scorrette o di non sapere svolgere correttamente il proprio lavoro, ma veniva semplicemente invitata a tornare nel suo luogo di provenienza ovvero “la giungla” (quando questa in realtà ha origini Congolesi e dal 1994 ha acquisito la cittadinanza italiana) per il semplice motivo di non essere voluta dagli italiani.



•Sentenza numero 2: pubblici amministratori propagandano di idee basate sulla superiorità e l'odio razziale nei confronti degli zingari Sinti

Con sentenza del 30 gennaio del 2007, la Corte d'appello di Venezia, assolveva per l'insussistenza del fatto M. B., C.L., E.C., M.F., B.T., e F.T., dall'addebito di avere incitato i pubblici amministratori di Verona a commettere atti di discriminazione razziale ed etnici nei confronti degli zingari Sinti.

In particolare i prevenuti, quali rappresentanti di un partito politico, avevano assunto l'iniziativa di invitare i cittadini veronesi a sottoscrivere una petizione, rivolta alle autorità comunali, del seguente tenore: *“i sottoscritti cittadini veronesi con la presente chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi e provvisori e che l'amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio comunale”*. L'iniziativa era stata altresì pubblicizzata con varie interviste alla stampa e con manifesti del seguente tenore: *“No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari”*.



Valutazioni

- Gli imputati pur ammettendo di aver compiuto l'iniziativa, avevano sostenuto che il loro intento non era quello di allontanare definitivamente gli zingari Sinti, per il solo fatto di essere tali, da Verona ma al contrario quello di evitare l'istituzione di nuovi punti di raccolta provvisori.
- Effettivamente, non si può non concordare con l'opinione della Corte, secondo la quale, stando al significato letterale delle parole, nella petizione non si fa riferimento allo sgombero di tutti i campi presenti sul territorio, ma soltanto di quelli abusivi e si richiede di non istituirne più di nuovi. Così se la volontà degli imputati espressa nella petizione non ha un carattere esplicitamente discriminatorio, il contenuto del manifesto *“no ai campi nomadi, firma anche tu per mandare via gli zingari”* farebbe richiedere chiunque in quanto, in tale documento, non si indica alcuna plausibile ragione a sostegno dell'allontanamento ma appare palese la volontà di allontanare dal territorio indistintamente tutti gli zingari in quanto tali.



•Sentenza numero 3: Molestia razziale da parte del dirigente di una banca che si rivolge ad un proprio subordinato di colore

Con l'ordinanza nel procedimento n. 16945/2011, il giudice del Tribunale di Milano ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta tenuta da EXTRABANCA s.p.a., in relazione ai comportamenti assunti dal suo presidente ed altri dirigenti nei confronti di un loro dipendente subordinato e che sono stati riconosciuti dal giudice quale forme di molestia a sfondo etnico-razziali.

In particolare, il presidente della banca aveva cercato di dissuadere il ricorrente dalla sua candidatura alle elezioni comunali accomunandolo *“agli zingari e ai musulmani che vogliono rovinare Milano”*. Inoltre si era rivolto alla vittima e ad un altro dipendente di colore, utilizzando gli epiteti di *“negri africani che stanno creando troppi problemi”* asserendo espressamente che *“avere troppi negri non poteva giovare alla banca e che pertanto era meglio assumere una persona con un colore più chiaro”* ed in altra occasione si rivolgeva alla vittima dicendogli che non poteva pretendere un posto manageriale, poiché *“nessuno aveva bisogno della sua intelligenza”* e che *“gli stranieri pretendono troppo”*, *soprattutto quelli che hanno la cittadinanza devono sapere che sono ospiti.*



Valutazioni

- 1) E' evidente come i comportamenti indesiderati assunti dal presidente della banca fossero dettati da motivi di razza o di origine etnica tenendo conto del continuo riferimento al termine “negri africani”, al colore della pelle e ai giudizi di disvalore sulla presunta incapacità e intelligenza della vittima di colore e di tutti quelli come lui che dovrebbero sapere di essere ospiti nel nostro Paese ed in quanto tali non potrebbero permettersi troppo, come ad esempio, candidarsi alle elezioni comunali.
- 2) Alla luce di tali considerazioni lo scopo o l'effetto del ricorrente di voler violare la dignità della persona lesa e di creare un clima lavorativo intimidatorio, umiliante ed offensivo è indubbio e costituisce un atto di estrema gravità.



•Sentenza numero 4: “Schiaccio il negro!”

M.R. è stato condannato in entrambi i gradi di merito - sentenze del GIP presso il Tribunale di Torino emessa ai sensi dell'art. 442 c.p.p., alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di ricettazione di una automobile e di violenza privata, aggravata dalla circostanza di cui alla L. n. 205 del 1993, in danno di N.A., contro il quale lanciava l'auto a notevole velocità urlando *schiaccio il negro* e costringendo la parte lesa a mettersi in salvo saltando sul marciapiede.

In particolare era accaduto che M.R stava a bordo di una vettura insieme a quattro amici, vista una persona di colore in difficoltà sulla strada che era stata investita in precedenza, invece di prestargli soccorso, ha urlato *schiaccio il negro* e ha lanciato l'auto velocemente contro il malcapitato, che si è sottratto all'investimento saltando sul marciapiede.

Il ricorrente ha argomentato in sua difesa che la sua condotta era dovuta a “*vanteria e non ad odio razziale*” e per tale motivo non integrava l'aggravante contestata.



Valutazioni

- 1) non si può non constatare che la condotta del M.R. era finalizzata, quanto meno, ad incutere paura alla persona di colore inveendo contro di lui con la sua auto quasi a volerlo investire una seconda volta e utilizzando l'espressione, “*schiaccio il negro*” per identificare la sua azione.
- 2) tali comportamenti costituiscono infatti una chiara manifestazione di disprezzo ed avversione nei confronti della vittima, perché come ha precisato la Corte, l'azione era motivata esclusivamente dal fatto che si trattava di una persona appartenente ad una razza diversa.
- 3) Infatti se ipotizzassimo che la persona per terra fosse stata un uomo non identificabile per il colore della pelle, il ricorrente con molta probabilità non avrebbe agito allo stesso modo e sicuramente non avrebbe usato l'espressione incriminata.



.Sentenza 5: “Il barista che si rifiuta di servire i nordafricani”

Con sentenza in data 30.04.2004 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza 08.07.2003 del GIP del Tribunale di Verona, con la quale E. Z. era stata condannata perché riconosciuta colpevole per aver commesso un atto di discriminazione per motivi razziali ed etnici rifiutandosi di servire all'interno del Bar G., gestito dal fratello Z. L., i cittadini E. O. e K. A. in quanto extracomunitari.

In particolare era accaduto che il 14 novembre 1999 nel bar Giardino, gestito dall'imputato, era stata ripetutamente rifiutata, da costui e prima dalla sorella, la somministrazione di tazze di caffè ai detti stranieri, non perché costoro avessero tenuto alcun comportamento scorretto, violento o tale da fare ragionevolmente temere il verificarsi di disordini, ma solo perché erano Nord Africani.



Valutazioni

- 1) Il comportamento messo in atto dai ricorrenti non può che essere identificato come un atto discriminatorio in quanto la scelta di non servire il caffè alle parti lese, comportamento che per un esercizio commerciale comporta una perdita di guadagno, si basava sul presupposto arbitrariamente generalizzato, che le due vittime, ed in generale tutti gli extracomunitari, non meritassero di venire serviti per il loro essere probabilmente soggetti pericolosi, attribuendogli così qualità caratteriali negative, senza alcun riscontro oggettivo, ma per il solo fatto di appartenere alla loro razza e senza dunque tenere conto che si potessero presentare, nell'esercizio pubblico, extra-comunitari, come E.O. e K.A., assolutamente pacifici all'aspetto e per il comportamento e con il permesso di soggiorno.
- 2) L'aver riferito la situazione di pericolo, in modo aprioristico e generalizzato, ad una determinata categoria di persone, significa qualificare in termini di discriminazione razziale il comportamento che era espressione di quel timore.



Sentenza n. 6: “Il reato di acquisto incauto per il manuale della Casa Editrice Simone”

Il Tribunale ordinario di Roma, Sezione I civile, del 16.2.2015, con sentenza n. 37070/2012, ha condannato la casa editrice, Gruppo Editoriale Simone, per condotta discriminatoria verso rom e sinti, visto che in una sua pubblicazione la comunità nomade viene automaticamente associata alla commissione di reati.


Un passo della trattazione, a proposito del reato di acquisto incauto, analizza in particolare le circostanze indizianti soggettive atte a far sorgere, nel soggetto che acquista o riceve, il sospetto che la cosa offerta provenga dalla commissione di un reato. A tale proposito, al fine di fornire una esemplificazione di tali indici di sospetto l'autore così si esprime: *“quando, ad esempio, la cosa, nonostante il suo notevole valore sia offerta in vendita da un mendicante, da uno zingaro o da un noto pregiudicato”*.

Il parere prosegue precisando che: *“per l'esistenza del reato non occorre provare che l'agente abbia avuto effettivamente il sospetto, bastando che sussista una sola delle circostanze indicate relativa alla cosa per ritenere presuntivamente il soggetto in sospetto sull'illegittima provenienza”*.



Valutazioni

- Se il fattore sospetto che dovrebbe porre sull'avviso chi acquista beni di valore da mendicanti o pregiudicati potrebbe essere considerato legittimo in quanto risiedente nella considerazione della loro condotta usuale o pregressa dovuta a condizioni di indigenza e povertà o alla consuetudine a delinquere; per i rom e sinti tale giustificazione viene a mancare, non ci sono delle evidenze che potrebbero inquadrarli come dei sospettati, ma è la sola appartenenza al loro gruppo etnico, secondo gli autori del quesito, che dovrebbe mettere sull'avviso i potenziali acquirenti circa il rischio della provenienza delittuosa dei beni da essi messi in vendita;
- la parte del manuale incriminata si configura come una generalizzazione offensiva su tutto il gruppo etnico e non su chi ha realmente commesso delle condotte che potrebbero fare sospettare della natura delle merce in vendita.



Sentenza n. 7: MIUR: graduatorie solo per chi è in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 32/2015 RGL, ha dichiarato discriminatorio il bando del MIUR (DM 353/2014) per la formazione delle graduatorie triennali di circolo e di istituto per le supplenze di insegnamento, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana e comunitaria.

I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il MIUR per l'accertamento della natura discriminatoria dell'articolo 3, comma 1, lett. a) DM 353/2014 nella parte in cui prevede:

1) il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D.lgs 165/01 nonché i titolari carta blu e familiari non comunitari di cittadini italiani;

2) l'articolo 2, comma 1, lett- VII, terzo paragrafo, ove previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani.



Valutazioni

- In forza della normativa vigente, anche i cittadini di paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o titolari dello status di rifugiati politici ovvero dello status di protezione sussidiaria, possono accedere ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche, a condizione che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o non attengano alla tutela dell'interesse nazionale;
- non si può che condividere l'ulteriore e autonomo profilo di discriminazione dedotto in causa con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), punto 1), paragrafo VII), laddove, con riferimento all'inserimento in III fascia, viene effettivamente prevista una deroga al requisito di cittadinanza in caso di insegnamento di conversazione in lingua estera, ma del tutto inspiegabilmente, in posizione subordinata rispetto agli eventuali candidati cittadini italiani.



Riflessioni finali

- Il ruolo della giurisprudenza attraverso lo strumento della repressione penale dei crimini d'odio a sfondo razziale si configura come strumento cardine. La repressione penale dei singoli atti discriminatori realizza infatti una tutela piena, sia da un punto di vista preventivo e cioè volto ad evitare una potenziale reiterazione a livello sociale di atteggiamenti e pratiche discriminatorie, sia da un punto di vista punitivo vero e proprio, nei confronti di coloro che hanno messo in atto tali pratiche sottoponendo un individuo ad un ingiusto trattamento differenziato ed una svalutazione della sua dignità di persona.
- Sradicare queste forme di “stereotipizzazione” che alimentano le distanze tra gruppi dominanti e minoranze non è un'impresa semplice e nonostante ad oggi le vittime di discriminazione e odio razziale denunciino con maggiore costanza tali crimini, la giurisprudenza ha iniziato solo da poco ad applicare la legislazione in loro tutela ed i motivi che hanno suscitato la condotta discriminatoria, in assenza di un sicuro supporto di oggettività sono lasciati alla soggettiva interpretazione del giudice.



L'importanza del comunicare senza discriminare

Attraverso il linguaggio si comunica un messaggio, quello dell'arrivo dei profughi come di un "invasione", quello degli "stranieri usurpatori" che tolgono il lavoro agli italiani, quello della "criminalizzazione" indistinta di tutti gli immigrati.

L'affermazione di una parola è anche e soprattutto questione di egemonia politico-istituzionale e culturale. Individuare vizi, strategie, pratiche discriminatorie può servire da base per una più ferma e consapevole negoziazione di un'immagine diversa di chi è venuto da fuori per vivere e lavorare o trovare protezione in mezzo a noi e si vede sospinto verso un'immagine così carica di pregiudizi e stereotipi negativi.

Saper riconoscere e debellare la comunicazione motivata dall'odio a sfondo razziale a partire dai livelli più alti, ovvero istituzionali, diviene così un impegno di primaria importanza per disincentivare l'uso di una terminologia inappropriata e lesiva della dignità altrui e conseguentemente per arrestare il perpetuarsi di atti e dichiarazioni di matrice razzista.



*Grazie per l'attenzione!!!
Valeria Romagnosi*